

a) che il versamento del contributo a carico del produttore iscritto sia stato regolarmente ed integralmente effettuato su tutta la produzione di sua pertinenza;

b) che l'accantonamento effettuato nell'anno in esame, cumulando la totalità dei contributi obbligatori a carico dell'interessato con il corrispondente concorso dell'Istituto, non sia inferiore a L. 500.

Le integrazioni previste dai due precedenti capoversi non potranno effettuarsi per più di tre anni, salvo casi eccezionali da vagliarsi di concerto fra la Direzione Generale dell'I.N.A. ed il Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Infine il Direttore Generale ritiene opportuno far presente al Consiglio che gli Agenti Generali hanno chiesto che la quota di valorizzazione portafoglio stabilita a loro favore ed a carico dell'Istituto alla data 31 dicembre 1931 anziché esser versata nel loro conto individuale per metà al 1° gennaio 1933 e per l'altra metà al 1° gennaio 1934, sia versata per metà al 1° gennaio 1932, ed sia immediatamente dopo la chiusura del conto valorizzazione, e per l'altra metà al 1° gennaio 1933.